

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1819

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CIAMPI)

e del **Ministro dell'interno**

(MANCINO)

di concerto con il **Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994,
n. 42, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle
elezioni politiche del 27 marzo 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Decreto legge	»	5

ONOREVOLI SENATORI.- La legge 4 agosto 1993, n. 277, recante «Nuove norme per l'elezione della Camera dei Deputati» ha fissato, per le elezioni politiche, il principio della giornata unica di votazione. E, infatti, tali operazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 6,30 e sino alle ore 22 della stessa giornata.

A seguito dell'anticipato scioglimento delle Camere, il Presidente della Repubblica, con decreto 16 gennaio 1994, n. 28, ha fissato per domenica 27 marzo prossimo venturo la data per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Tale data cade nel periodo della festività religiosa ebraica del Pesach (Pasqua: 26-28 marzo) che comporta, per i membri delle comunità israelitiche, l'astensione da ogni attività lavorativa e di partecipazione alla

vita politica del Paese da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì 25 marzo ad un'ora dopo il tramonto del lunedì 28 marzo.

Evidenti motivi di opportunità ed una doverosa attenzione nei confronti delle esigenze religiose di detta comunità impongono di favorire l'effettiva partecipazione anche delle minoranze ebraiche alle prossime consultazioni, che cadono in un momento particolarmente significativo per la vita democratica del Paese. Nell'intento, si è ritenuto pertanto di disporre, con la norma transitoria di cui all'articolo 1 del decreto-legge e per le sole elezioni del marzo prossimo, che la durata delle operazioni di voto venga estesa anche alla giornata di lunedì, dalle ore otto fino alle 21.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del 27 marzo 1994.

*Decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 14 del 19 gennaio 1994.*

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche del
27 marzo 1994**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1994, n. 28, con il quale sono stati convocati per domenica 27 marzo 1994 i comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 64 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in base al quale le operazioni di votazione hanno luogo nella sola giornata di domenica;

Considerato che l'anzidetta data del 27 marzo 1994 coincide con la festività religiosa ebraica del Pesach (Pasqua);

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli appartenenti alle comunità ebraiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le operazioni di voto relative alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per domenica 27 marzo 1994 proseguono nella giornata di lunedì 28 marzo, con inizio dalle ore 8 e sino alle ore 22 dello stesso giorno. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, dichiarate chiuse alle ore 22 a norma dell'articolo 64 del testo unico di cui al comma 1 le operazioni di votazione di domenica 27 marzo 1994, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte verbali e il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta e le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede quindi a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali, e ad affidare alla forza pubblica la custodia esterna della sala, alla quale nessuno può avvicinarsi. È tuttavia consentito ai rappresentanti dei candidati e delle liste di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. Il presidente, infine, rinvia le operazioni alle ore 8 del giorno successivo.

3. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione di lunedì 28 marzo 1994.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico delle disponibilità del fondo iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - MANCINO - CONSO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO